

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A00782 del 07/02/2013

Proposta n. 1769 del 06/02/2013

Oggetto:

DM 8/4/2009 Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Modifica delle zone delimitate ricadenti nelle province di Viterbo e Latina.

Proponente:

Estensore	LUPPINO MARIA	_____
Responsabile del procedimento	MARIA LUPPINO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: DM 8/4/2009 Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. Modifica delle zone delimitate ricadenti nelle province di Viterbo e Latina.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione europea 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a “Misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte” e sue modifiche e integrazioni da ultimo modificata con la decisione della Commissione europea 2008/644/CE del 25 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, lettere g) ed i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 aprile 2009, recante “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte”, che abroga e sostituisce il D.M. 30/6/2004;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. C1935 del 6 agosto 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del DM 8/4/2009, sono state adottate le misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte e si e' provveduto alla delimitazione della “zona infestata” nei comuni di Roma e Fiumicino e della relativa zona di contenimento che interessa territori ricadenti nelle province di Roma, Viterbo e Latina;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A8340 del 9/8/2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e) del DM 8/4/2009, sono state adottate le misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte e si e' provveduto alla delimitazione della “zona del focolaio” e della relativa “zona tampone” nel territorio della provincia di Latina;

VISTA la nota tecnica del MIPAAF n. 0003564 del 19 febbraio 2010 relativa ai criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell'organismo nocivo *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nel territorio italiano in applicazione del DM 8/4/2009;

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 5950 del 18 dicembre 2012 concernente “Piano di azione relativo alla lotta contro il parassita da quarantena *Diabrotica virgifera virgifera* (Le Conte) per l’anno 2013”, trasmesso con nota n. AOO-GRT 0345428/G50.70 del 21 dicembre 2012, con il quale l’intero territorio della regione Toscana è dichiarato “zona infestata” per *Diabrotica virgifera virgifera* ed è delimitata una “zona di contenimento” esterna di ampiezza 30 km che interessa in parte il territorio della regione Lazio;

VISTE le risultanze del monitoraggio 2012 attuato nel Lazio in applicazione dell’articolo 3, comma 1, del DM 8/4/2009 e secondo le direttive impartite con la nota tecnica del MIPAAF n. 0003564 del 19 febbraio 2010, che confermano la presenza dell’organismo nocivo *Diabrotica virgifera virgifera* nelle medesime aree in cui l’insetto era stato rinvenuto negli anni precedenti ed evidenziano che nella provincia di Latina l’areale di presenza dell’insetto si è esteso rispetto al focolaio individuato nel 2011;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione della *Diabrotica virgifera virgifera* per la maiscoltura regionale;

RITENUTO necessario, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del DM 8/4/2009, procedere alla ridefinizione delle zone delimitate ricadenti nelle province di Viterbo e Latina al fine di attuare le misure fitosanitarie volte al contenimento della diffusione dell’insetto prevedendo:

- l’ampliamento della “zona del focolaio” e della relativa “zona tampone” nella provincia di Latina ai sensi dell’articolo 2, lettere b) ed e) e dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 8.4.2009;
- l’istituzione di una “zona di contenimento” nella provincia di Viterbo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del DM 8/4/2009 sulla base del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5950 del 18 dicembre 2012;

VISTO l’allegato I, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che riporta la mappa e il dettaglio dei confini delle aree delimitate;

RITENUTO necessario approvare la nuova delimitazione del territorio in conformità a quanto indicato nell’allegato I, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO necessario, ai sensi del D.Lgs. 214/05, articolo 50 lettere g) ed i) e del DM 8.4.2009, articoli 4 e 6, adottare sul territorio regionale specifiche misure fitosanitarie intese a prevenire la propagazione dell’insetto;

VISTO il “Programma di contenimento” allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (Allegato II), nel quale sono indicate le misure fitosanitarie obbligatorie che i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli devono attuare nelle aziende ricadenti nelle “zone di contenimento”;

RITENUTO necessario approvare il “Programma di contenimento” di cui all’articolo 7, comma 1, del D.M. 8.4.2009, nel quale sono indicate le misure fitosanitarie obbligatorie che i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli devono attuare nelle aziende ricadenti nelle “zone di contenimento”;

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del decreto legislativo n. 214/2005, articolo 50, comma 1, lettere i) e g), e del decreto ministeriale 8/4/2009

- **di modificare le zone delimitate ricadenti nelle province di Viterbo e Latina in conformità a quanto indicato nell'allegato I, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, prevedendo:**
 1. nella provincia di Latina, ai sensi dell'articolo 2, lettere b) ed e), del DM 8/4/2009, quale "zona focolaio" per *Diabrotica virgifera virgifera*, la zona avente il raggio di almeno un chilometro che circonda i siti di produzione in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo e quale "zona tampone" quella che circonda la "zona focolaio" per almeno 5 chilometri di larghezza;
 2. nelle province di Viterbo e Roma, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del DM 8/4/2009, le "zone di contenimento" di ampiezza 30 km che circondano le "aree infestate" disposte con la determinazione dirigenziale n. C1935 del 6 agosto 2010 e con il decreto dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Generale Competitivita' del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 5950 del 18 dicembre 2012 concernente "Piano di azione relativo alla lotta contro il parassita da quarantena *Diabrotica virgifera virgifera* (Le Conte) per l'anno 2013", trasmesso con nota n. AOO-GRT 0345428/G50.70 del 21 dicembre 2012;
 - **di confermare le zone delimitate nella provincia di Roma individuate con la determinazione dirigenziale n. C1935 del 6 agosto 2010 e rappresentate nell'allegato I, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
 - **di imporre per l'anno 2013, ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, lettera i) e del DM 9/4/2009, art. 4, comma 2, le seguenti misure fitosanitarie nella "zona del focolaio":**
 - a) divieto di trasporto di piante allo stato fresco di *Zea mais* L. o loro parti allo stato fresco al di fuori di tale zona nel periodo 15 giugno – 30 settembre;
 - b) divieto di trasporto della terra dei campi di granturco, che si trovano nella suddetta zona, al di fuori di essa;
 - c) divieto di raccolta del granturco nel periodo 15 giugno – 30 settembre;
 - d) attuazione nei campi di granturco di una rotazione delle colture in base alla quale il granturco è coltivato una sola volta ogni tre anni consecutivi;
 - e) effettuazione di un trattamento fitosanitario ad inizio post-fioritura con prodotti di bassa classe tossicologica registrati sulla coltura contro *Diabrotica virgifera virgifera*, informando preventivamente il Servizio Fitosanitario Regionale sulla data di effettuazione del trattamento;
 - f) ripulire le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona del focolaio;
 - g) rimuovere le piante spontanee di granturco dai campi non coltivati a granturco e distruggerle;
 - **di imporre per l'anno 2013, ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, lettera i) e del DM 9/4/2009, art. 4, comma 4, le seguenti misure fitosanitarie nella "zona tampone":**
 - a) attuare una rotazione delle colture in base alla quale il granturco è coltivato una sola volta ogni due anni consecutivi;
- oppure
- b) effettuare, nel 2013, un trattamento fitosanitario, ad inizio post-fioritura, con prodotti di bassa classe tossicologica registrati sulla coltura contro *Diabrotica virgifera virgifera*, informando preventivamente il Servizio Fitosanitario Regionale sulla data di effettuazione del trattamento;
- **di non considerare ristoppio la semina del mais che avvenga prima del 1° aprile o dopo il 1° giugno purché sia inviata dall'azienda, entro 15 gg lavorativi dall'avvenuta semina, relativa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio;**

- **di approvare il “Programma di contenimento” previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.M. 8.4.2009, allegato alla presente determinazione di essa facente parte integrante (Allegato II) nel quale sono indicate le misure fitosanitarie obbligatorie che devono essere attuate dai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli ricadenti nell’ “area di contenimento”.**


E’ fatto obbligo ai maicoltori di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto.

Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente determinazione, a motivo dell’emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul sito del Servizio Fitosanitario Regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Luca Fegatelli

DM 08/04/2009 – Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* – Delimitazione delle zone.



Zona di contenimento prov. VT: i territori amministrativi dei comuni di *Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano.*

Zona di contenimento prov. RM: i territori amministrativi dei comuni di *Bassano Romano, Calcata, Castel S.Elia, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sutri, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Ciampino, Civitella S.Paolo, Colonna, Fiano Romano, , Formello, Fonte Nuova, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Magliano Romano, Manziana, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Moricone, Morlupo, Nemi, Pomezia, Riano, Rignano Flaminio, Rocca di Papa, Rocca Priora, Sacrofano, S. Cesareo, S.Marinella, Tivoli, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo, Aprilia.*

Zona infestata nei comuni di Roma e Fiumicino: l'area interclusa dal perimetro delimitato dalle seguenti strade: *Fiumicino e di Roma, delimitati dalle seguenti strade: Via S. Carlo a Palidoro, Via Aurelia, Via del Casale S. Angelo, Via di Tragliata, Direttrice dall'intersezione di Via di Tragliata/Via dell'Arrone all'intersezione del GRA/ Via Trionfale, Via trionfale, Via della Pineta Sacchetti, C.ne Cormelia, Via di torre Rossa, Via Aurelia Antica, Via di Bravetta, Via della Pisana, Via del Ponte Pisano, Via del Fosso della Magliana, Fiume Tevere fino all'intersezione GRA, GRA, Via del Mare fino alla costa.*

Zona tampone prov. LT: l'area interclusa dal perimetro delimitato dalle seguenti strade: *Loc. Cisterna di Latina centro abitato Via Nettuno, Via Nettuno (o Via della Sterpara), s.s. 148 Pontina, s.s. 156 dei Monti Lepini fino ad abitato di Sezze scalo, direttrice con abitato di Bassiano, direttrice con abitato di Norma, direttrice fino a Via delle Pedicante, Via dei Campanili, Via del Quarto Grande, direttrice dall'intersezione di Via del Quarto Grande/via del Morello a Cisterna di Latina centro abitato Via Nettuno.*

Zona focolaio prov. LT: l'area interclusa dal perimetro delimitato dalle seguenti strade: *Loc. Doganella centro abitato, Via Castrum Cisternae, Via Appia (direzione Cisterna), Canale Acque Alte (direzione S-O), Strada Campomaggiore, Strada Podgora, Via Appia (direzione Terracina), Strada dell'Inferno, canale o fosso direzione nord fino a Via delle Prate, Via delle Prate, Via Papa Pio V, via Le Pastine fino loc. Doganella (centro abitato).*

Allegato II

PROGRAMMA DI CONTENIMENTO DELLA *DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA* NEL LAZIO

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del DM 9/4/2009 e al fine di limitare la propagazione dell'organismo nocivo *Diabrotica virgifera virgifera* sul territorio regionale, e' adottato il presente programma di contenimento valido per l'annata agraria 2013. Il programma deve essere attuato, secondo le misure di seguito riportate, dai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno coltivati a mais ricadenti all'interno delle zone delimitate.

Sulla base del monitoraggio condotto nella estate 2012 nel Lazio sono state individuate le seguenti zone delimitate:

- **Zona infestata della provincia di Roma e relative zona di contenimento**
- **Zona contenimento esterna della provincia di Viterbo** delimitata sulla base delle indicazioni del decreto dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Generale Competitivita' del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 5950 del 18 dicembre 2012 concernente "Piano di azione relativo alla lotta contro il parassita da quarantena *Diabrotica virgifera virgifera* (Le Conte) per l'anno 2013", trasmesso con nota n. AOO-GRT 0345428/G50.70 del 21 dicembre 2012;
- **Zona focolaio della provincia di Latina e relativa zona tampone**
- **Zona indenne**

DESCRIZIONE ZONE DELIMITATE

- **Zona infestata della provincia di Roma:** e' l'area che e' stata delimitata con la determinazione C1935 del 6/8/2010. Comprende i territori dei comuni di Fiumicino e di Roma, delimitati dalle seguenti strade: Via S. Carlo a Palidoro, Via Aurelia, Via del Casale S. Angelo, Via di Tragliata, Direttrice dall'intersezione di Via di Tragliata/Via dell'Arrone all'intersezione del GRA/ Via Trionfale, Via trionfale, Via della Pineta Sacchetti, C.ne Cormelia, Via di torre Rossa, Via Aurelia Antica, Via di Bravetta, Via della Pisana, Via del Ponte Pisano, Via del Fosso della Magliana, Fiume Tevere fino all'intersezione GRA, GRA, Via del Mare fino alla costa.
- **Zona di contenimento della provincia di Roma:** ai sensi dell'articolo 2 punto 1 lettera d) del DM 8/4/2009 e' il territorio che si estende per almeno 10 chilometri all'interno della zona infestata e per almeno 30 chilometri nell'area indenne dal parassita all'esterno della zona infestata. Si distinguono pertanto:

- una "zona di contenimento interna"

La "zona di contenimento interna" della provincia di Roma, a causa della esigua estensione della area infestata, coincide con l'area infestata stessa.

- una "zona di contenimento esterna".

La "zona di contenimento esterna" della provincia di Roma comprende il territorio dei comuni di Fiumicino e Roma non inclusi nella zona infestata e l'intero territorio dei seguenti comuni: nella Provincia di Viterbo: Bassano Romano, Calcata, Castel S.Elia, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sutri; nella Provincia di Roma: Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio,

Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Ciampino, Civitella S.Paolo, Colonna, Fiano Romano, , Formello, Fonte Nuova, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Magliano Romano, Manziana, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Moricone, Morlupo, Nemi, Pomezia, Riano, Rignano Flaminio, Rocca di Papa, Rocca Priora, , Sacrofano, S. Cesareo, S.Marinella, Tivoli, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo; nella Provincia di Latina: Aprilia.

- **Zona di contenimento esterna della provincia di Viterbo**

delimitata sulla base delle indicazioni contenute nel decreto dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Generale Competitivita' del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 5950 del 18 dicembre 2012. Tale area si estende per almeno 30 chilometri nell'area indenne della provincia di Viterbo e comprende il territorio dei comuni di :

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano.

.

- **Zona focolaio della provincia di Latina**

l'area interclusa dal perimetro delimitato dalle seguenti strade: Loc. Doganella centro abitato, Via Castrum Cisternae, Via Appia (direzione Cisterna), Canale Acque Alte (direzione S-O), Strada Campomaggiore, Strada Podgora, Via Appia (direzione Terracina), Strada dell'Inferno, canale o fosso direzione nord fino a Via delle Prate, Via delle Prate, Via Papa Pio V, via Le Pastine fino loc. Doganella (centro abitato)

- **zona tampone della provincia di Latina**

l'area interclusa dal perimetro delimitato dalle seguenti strade: Loc. Cisterna di Latina centro abitato Via Nettuno, Via Nettuno (o Via della Sterpara), s.s. 148 Pontina, s.s. 156 dei Monti Lepini fino ad abitato di Sezze scalo, direttrice con abitato di Bassiano, direttrice con abitato di Norma, direttrice fino a Via delle Pedicante, Via dei Campanili, Via del Quarto Grande, direttrice dall'intersezione di Via del Quarto Grande/via del Morello a Cisterna di Latina centro abitato Via Nettuno.

- **Zona indenne:** la restante porzione del territorio regionale non rientrante nelle zone sopra descritte.

MISURE FITOSANITARIE NELLE ZONE DELIMITATE

Le aree delimitate sotto indicate sono sottoposte alle seguenti misure obbligatorie:

1) Zona infestata e zona di contenimento interna

La "zona di contenimento interna" della provincia di Roma, a causa della esigua estensione della area infestata, coincide con l'area infestata stessa. Per tale area pertanto valgono le seguenti misure fitosanitarie:

- a) Divieto di ristoppio del mais nella zona infestata laddove la coltura e' stata coltivata nei due anni precedenti. In tale zona non e' considerato ristoppio la semina del mais che avvenga prima del 1° aprile o dopo il 1° giugno purché sia inviata dall'azienda, entro 15 gg lavorativi dall'avvenuta semina, apposita comunicazione al SFR secondo lo schema allegato (modello A) ai fini di una possibile verifica;
- b) divieto di trasporto della terra dei campi di granturco della zona infestata al di fuori di essa;
- c) obbligo di effettuare la pulizia delle macchine agricole utilizzate nei campi di granturco da terra e residui di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona infestata;

2) Zona di contenimento esterna

Nella zona che si estende per un raggio di 30 km all'esterno della zona infestata, detta "zona di contenimento esterna", il SFR attua un monitoraggio intensivo per valutare eventuali flussi di adulti di Diabrotica dalla zona infestata verso quelle indenni circostanti. Il monitoraggio e' realizzato secondo i criteri indicati nella nota n. 3564 del 19 febbraio 2009 del MIPAAF.

In tale zona i proprietari o conduttori dei terreni agricoli sono tenuti ad adottare una rotazione delle colture secondo una delle seguenti modalita':

- rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi

oppure

- rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi, di cui almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di Diabrotica nella zona infestata. L'epoca di esecuzione della semina sara' indicata dal Servizio Fitosanitario Regionale, tramite apposito comunicato pubblicato sul sito web della Regione Lazio.

Al fine di valutare l'efficacia delle azioni adottate, per predisporre i programmi di contenimento negli anni successivi, per pianificare i monitoraggi e per permettere i controlli da parte del Servizio Fitosanitario Regionale sull'attuazione delle misure fitosanitarie adottate, ciascuna azienda agricola ricadente nella zona di contenimento esterna deve comunicare i riferimenti catastali degli appezzamenti dove intende coltivare il mais e le relative modalita' di avvicendamento prescelte per ciascuno di essi.

La comunicazione deve essere effettuata con l'apposito modello, allegato al presente programma, e deve essere inviata al Servizio Fitosanitario Regionale entro e non oltre il 31 marzo 2013. (Modello B)

Ai fini di monitorare lo sviluppo di Diabrotica virgifera virgifera Il SFR, cosi' come indicato nello standard tecnico predisposto dal MIPAAF con nota 3564 del 19 febbraio 2009, provvedera' alla realizzazione di una rete regionale di rilevamento della popolazione dell'organismo nocivo a cui collaboreranno le aziende agricole che seminano mais le quali consentiranno l'accesso ai campi coltivati al personale del SFR e/o personale incaricato dal SFR allo scopo di effettuare i rilievi opportuni

3) zona indenne

Nella zona indenne e' imposto il divieto ad introdurre granella o trinciato di mais proveniente dalla zona infestata.

Una particolare attenzione dovrà essere posta nell'impiego di macchine agricole (quali ad esempio trinciatrici e mietitrebbiatrici) per evitare un accidentale trasporto di insetti adulti dalle zone infestate alle zone maidicole ancora indenni da Diabrotica.

A tale scopo si impone di procedere all'effettuazione di trattamenti precauzionali sugli organi di lavorazione delle macchine, che possono accidentalmente veicolare insetti adulti, qualora tali mezzi vengano trasferiti da zone infestate a zone indenni.

I prodotti insetticidi consigliati sono quelli ad effetto abbattente a bassa persistenza autorizzati a norma di legge.

MODELLO A

**Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma
Fax: 0651686828**

Oggetto: comunicazione avvenuta semina del mais

Il Sottoscritto.....titolare dell'azienda
agricola.....nato a
ile residente avia.....

Per quanto previsto dal punto 1) lettera a) del programma di contenimento della *Diabrotica virgifera virgifera* nel Lazio e dalla determinazione n. del comunica che negli appezzamenti sotto indicati di cui e' titolare/conduuttore, il mais e' stato seminato in data

NR	COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI		SUPERFICIE (Ha)
		Foglio/i	Particella/e	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il dichiarante

La presente comunicazione debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

MODELLO B

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma
Fax: 0651686828

OGGETTO: determinazione dirigenziale n.

Comunicazione di adozione misure fitosanitarie contro la Diabrotica del mais

Il/La sottoscritt_____ nat_ a _____
prov. ____ il _____ residente in _____
Comune _____ prov. _____ Telefono _____
e-mail _____

in qualità di proprietario* ; conduttore a qualsiasi titolo* di terreni agricoli ricadenti nella zona infestata dalla Diabrotica del mais,

COMUNICA

in quali appezzamenti praticherà la coltura del mais nella presente annata agraria indicando per ciascuno di essi la tipologia di avvicendamento prescelta tra le seguenti:

- a) rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi;
- b) rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema locale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di Diabrotica; tale data è indicata dal Servizio Fitosanitario Regionale, tramite apposito comunicato pubblicato sul sito web della Regione Lazio e affisso presso le sedi comunali;

NR	COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI		SUPERFICIE (Ha)	ROTAZIONE PRESELTA (a – b – c)
		Foglio/i	Particella/e		
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il dichiarante

La presente comunicazione debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

- Barrare con una croce l'opzione prescelta.